Codice A1509A
D.D. 27 gennaio 2017, n. 64
LR 5/16. Approvazione proposta di Protocollo di Intesa tra Regione Piemonte, Direzione Coesione sociale e Consigliera regionale di parita', in materia di iniziative contro le discriminazioni.

Visti:

la Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale” che all’articolo 12, comma 2 e all’articolo 13, comma 2, lettera c) prevede specifici accordi con gli organismi la Consigliera regionale di Parità:

la proposta di Protocollo tra Regione Piemonte e Consigliera regionale di Parità sulla quale la Consigliera ha manifestato il suo assenso con messaggio di posta elettronica datato 19 gennaio 2017;

considerato che, condividendo la proposta, si ritiene necessario approvare e sottoscrivere il Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e la Consigliera regionale di Parità in materia di iniziative contro le discriminazioni;

dato atto che il presente atto non genera spesa a carico della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE REGIONALE

visto il Dlgs 165/2001 e smi, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
vista la LR 23/2008 e smi, Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale.
vista la LR 5/2016, Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale.

determina

- di approvare la Proposta di Protocollo di Intesa tra Regione Piemonte e Consigliera regionale di Parità in materia di iniziative contro le discriminazioni, che è allegata alla presente Determinazione di cui fa parte integrante e sostanziale;

- di procedere alla sottoscrizione del Protocollo.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni , ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall’avvenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, lettera d) del Dlgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Direttore Regionale
Dott. Gianfranco Bordone

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Antonella Caprioglio

Allegato

PROTOCOLLO DI INTESA
In materia di iniziative contro le discriminazioni

tra:

la REGIONE PIEMONTE – Direzione Coesione sociale, Dott. Gianfranco BORDONE domiciliato per l'incarico presso la sede della Regione Piemonte, Via Magenta 12, 10128 Torino, codice fiscale n. 80087670016;

e:

la CONSIGLIERA REGIONALE DI PARITA' – prof.ssa Giulia Maria CAVALETTO, domiciliata per l'incarico presso la sede della Regione Piemonte, Via Magenta 12, 10128 Torino,

VistI:

- la Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale";
- il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, e s.m.i., "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246".

Visti:

- l'art. 3 della Costituzione Italiana che afferma: "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali";
- l'art. 10 e l'art. 19 sull'integrazione dell'azione antidiscriminatoria nelle politiche e azioni dell'Unione Europea, l'articolo 8 sull'eliminazione delle disuguaglianze tra uomini e donne; l'articolo 18 sul divieto delle discriminazioni in base alla nazionalità; l'articolo 153, che combatte, in particolare, il fenomeno dell'emarginazione; l'articolo 157, che ribadisce l'obiettivo della parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, del Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea;
- l'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che vieta "qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza

ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali";

- la Strategia europea per la parità tra donne e uomini 2010-2015 (COM(2010) 491 del 21/9/2010), la Strategia europea sulla disabilità 2010-2020 (COM(2010) 636 del 15/11/2010), il Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 (COM(2011) 173 del 5/4/2011), la Strategia nazionale lgbti (Decreto ministeriale 16 aprile 2013), il Piano Nazionale d'Azione contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza (Decreto ministeriale 7 agosto 2015);
- il "Parere del Comitato delle Regioni sulla non discriminazione, pari opportunità e applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone" (2009/C 211/12) che ribadisce il reale bisogno di integrazione orizzontale della non discrimi-nazione, possibile soltanto attraverso il coinvol-gimento degli enti regionali;
- la Legge 13 ottobre 1975, n. 654, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale";
- la Legge 25 giugno 1993, n. 205 "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa";
- i Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003, integrati con Legge 101/2008, che hanno recepito le Direttive CE 43/2000 che attua il principio della parità di trattamento tra le persone indipendente-mente dalla razza e dall'origine etnica e 78/2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro;
- il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (D.Lgs 25 luglio 1998 n°286) che afferma che: "le Regioni, in collabora-zione con le Province e con i Comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale […] predispongono centri di osservazione, di infor-mazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime di discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi";
- la Legge 4 novembre 2010 n. 183, che all'art. 21 "Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche" comma 1 che cita "(…) Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua,

nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. (…)";

- il Protocollo d'intesa sottoscritto il 7 aprile 2011 tra l'OSCAD - Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori istituito presso il Ministero dell'Interno (Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale) e l'UNAR - Ufficio nazionale antidiscrimina-zioni razziali istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" e l'Accordo di collaborazione sottoscritto il 6 ottobre 2010 tra la Consigliera Nazionale di Parità, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'UNAR - Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- lo Statuto della Regione Piemonte;
- la Legge Regionale 18 marzo 2009, n. 8 "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere", al cui art. 1 è previsto che "(…) la Regione opera affinché le politiche e i relativi interventi di attuazione favoriscano il superamento di ogni discriminazione diretta o indiretta ancora esistente nei confronti delle donne, il rafforzamento della condizione femminile e l'incremento della partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile, attraverso l'integrazione della dimensione di genere nella normativa e nell'azione politica e programmatica regionale in coerenza con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea";
- l'Accordo di collaborazione tra Consigliera nazionale di parità e UNAR siglato in data 6 ottobre 2010;
- il Progetto denominato "Piemonte contro le Discriminazioni" n. 348, finanziato sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 3. Capacity building – lett. I), Contrasto alle discriminazioni, annualità 2016-2018, gestito dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione;

Vista la DD ……..

Tutto ciò premesso le Parti sottoscrivono e convengono quanto segue:

Art. 1 – Contenuto del Protocollo di Intesa

1. Il presente Protocollo di Intesa è indirizzato a regolare la collaborazione tra Regione Piemonte e la Consigliera regionale di Parità Città in materia di iniziative contro le discriminazioni, segnatamente per quanto riguarda l'applicazione della Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale".

Articolo 2 - Impegni delle parti firmatarie

1. Con la firma del presente Protocollo di Intesa, la Consigliera regionale di Parità si impegna a:
    a. offrire collaborazione e consultazione permanente anche attraverso la partecipazione ai lavori degli organismi di indirizzo che verranno eventualmente istituiti ai sensi dell'art. 12, comma 2 della LR 5/2016. Detta collaborazione si sostanzierà anche nella segnalazione alla Rete regionale contro le Discriminazioni in Piemonte di casi di pertinenza della Rete stessa e la presa incarico di casi di pertinenza della Consigliera secondo quanto verrà concordato in apposito Accordo tra le parti;
    b. far parte con un proprio/a rappresentante nel Gruppo di lavoro interdirezionale di cui all'art. 13, comma 3 della LR 5/2016;
    c. offrire collaborazione nella progettazione, promozione, gestione e verifica di ogni altra iniziativa connessa all'applicazione della LR 5/2016, nel rispetto delle competenze istituzionali della Consigliera stessa;
    d. attivare e coinvolgere la Rete regionale dei Consiglieri e delle Consigliere di parità della città metropolitana e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

2. Con la firma del presente Protocollo di Intesa la Regione Piemonte si impegna a:
    a. istituire gli organismi di cui ai precedenti punti a) e b) del presente articolo e coinvolgere in essi la Consigliera regionale di Parità;
    b. coinvolgere la Consigliera di parità nelle iniziative di promozione, informazione, sensibilizzazione, e nelle azioni positive che discendono dalla applicazione della LR 5/2016 nelle materie di sua competenza;

c. coinvolgere la Consigliera regionale di Parità nelle attività di monitoraggio e verifica previste dalla stessa LR;

3. Inoltre i soggetti sottoscriventi:

   a. si impegnano a condividere un programma di attività ed un Accordo specifico per la gestione dei casi di discriminazione, secondo quanto indicato al precedente punto 1;
   b. si impegnano a sottoporre a verifica periodica i contenuti e gli effetti del presente Protocollo di intesa, sulla base dei dati di monitoraggio raccolti e degli obiettivi specifici previsti nella programmazione operativa;
   c. si impegnano a diffondere i contenuti del presente Protocollo di Intesa e le buone pratiche promuovendone la coerente realizzazione;
   d. si impegnano a collaborare per la partecipazione congiunta ad iniziative da candidare a finanziamento a livello nazionale, europeo ed internazionale.

Art. 3 – Durata

La durata del presente Protocollo è di 3 anni a partire dalla data di firma dello stesso e rinnovabile previo accordo tra le parti.

Art. 4 – Riferimenti e valutazione

1. Per la Regione Piemonte il soggetto che è autorizzato alla trattazione delle materie di cui al presente Protocollo è il Centro regionale contro le Discriminazioni, attivato presso il Settore Politiche delle famiglie, giovani e migranti, diritti e pari opportunità presso la Direzione Coesione sociale.

2. Per la Consigliera regionale di Parità il soggetto che è autorizzato alla trattazione delle materie di cui al presente Protocollo è […..]

Art. 5 – Clausole finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Protocollo, si rinvia al contenuto della L.R.. n. 5/2016 e dei relativi documenti di attuazione.

2. Le spese connesse all’applicazione del presente Protocollo saranno di volta in volta determinate dalle parti e suddivise tra di esse.

3. Il presente Protocollo di Intesa sarà registrato in caso d’uso e tutte le imposte e tasse derivanti a norma delle vigenti leggi, comprese le marche da bollo, sono a carico della Consigliera regionale di Parità.

Letto, confermato e sottoscritto in digitale

Torino, lì

REGIONE PIEMONTE
Il direttore regionale
Dottor Gianfranco BORDONE

CONSIGLIERA REGIONALE DI PARITA’
Prof.ssa Giulia Maria CAVALETTO